

COMUNE DI BIENO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 21 luglio 2017

Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilancio e seconda variazione di bilancio 2017-2019

Il REVISORE

Viste la proposte di deliberazione consigliare sottoposte all'organo di revisione relative
- alla salvaguardia degli equilibri di bilancio – bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019;
- di seconda variazione al bilancio di previsione 2017/2019 e al Documento Unico di programmazione (DUP) 2017/2019;

richiamata la delibera consiliare n 7 del 3 marzo 2017, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019 ed il relativo Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;


Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

dato atto della sussistenza dell'equilibrio di bilancio nonché la copertura della proposta sulla 2 variazione di bilancio 2017-2019

ESPRIME

- l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio e sulla variazione di bilancio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- parere favorevole alla seconda variazione di bilancio 2017 – 2019 in considerazione dell'urgenza della variazione e constatato il pareggio finanziario conseguito dopo la variazione.

Borgo Valsugana, 13 luglio 2017



L' organo di revisione
dott. Fulvio Divina

ALLEGATO AL VERBALE DEL 21 LUGLIO 2017 DELL'ORGANO DI REVISORE DEL COMUNE DI BIENO

L'organo di revisione

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*;

Alla luce di quanto sopra che:

- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in

c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- 5) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 6) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 7) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 8) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Esprime

- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Accerta

- a) la coerenza della previsione di competenza e di cassa;
- b) l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

L'organo di revisione
dott. Fulvio Divina

